Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 41

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 15 febbraio 1967 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1966

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1966, n. 1302.

Modificazioni allo statuto ed approvazione della convenzione per l'istituzione del corso di laurea in Scienze biologiche, annesso alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali presso la libera Università degli studi dell'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università libera degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 921 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1965, n. 1516 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Veduta la convenzione stipulata in data 25 maggio 1966 tra la libera Università dell'Aquila e il Consorzio volontario per la libera Università degli studi dell'Aquila intesa al finanziamento e funzionamento del corso di laurea in Scienze biologiche annesso alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in data 25 maggio 1966 tra la libera Università degli studi dell'Aquila e il Consorzio volontario per la libera Università degli studi dell'Aquila intesa al finanziamento e al funzionamento del corso di laurea in Scienze biologiche, annesso alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, che viene istituito a norma del seguente art. 2 presso la libera Università dell'Aquila.

Art. 2.

Presso la libera Università degli studi dell'Aquila è istituito il corso di laurea in Scienze biologiche annesso alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Lo statuto della libera Università degli studi dell'Aquila approvato e modificato con i decreti sopraindicati, nonchè le tabelle *A* e *B* allegate allo statuto stesso, sono ulteriormente modificati come dal testo annesso al presente decreto, firmato d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro per la pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1966

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *febbraio* 1967
Atti del Governo registro n. 209 *foglio n.* 21. — VILLA

Testo delle modifiche dello statuto della libera Università degli studi dell'Aquila relative all'ordinamento del corso di laurea in Scienze biologiche.

Art. 1. — Il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Essa è costituita dalle seguenti Facoltà:

1) Facoltà di magistero;

2) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali con corsi di laurea in Fisica, in Matematica e in Scienze biologiche;

3) Facoltà di ingegneria con corso di laurea in Ingegneria civile (sezione edile) ».

Dopo l'art. 75 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di laurea in Scienze biologiche annesso alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali con il conseguente spostamento della numerazione successiva.

Corso di laurea in Scienze biologiche

Art. 76. — Durata del corso degli studi: quattro anni.

Titolo di ammissione: diploma di maturità classica o di maturità scientifica. Possono inoltre essere ammessi i diplomati degli Istituti tecnici industriali, nautici, agrari e per geometri, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 77. — Sono insegnamenti fondamentali:

Istituzioni di matematiche; Fisica; Chimica generale ed inorganica; Chimica organica; Botanica (biennale); Zoologia (biennale); Anatomia comparata; Anatomia umana; Istologia ed embriologia; Fisiologia generale (biennale); Chimica biologica; Igiene.

Sono insegnamenti complementari:

Analisi biologiche; Biologia generale; Chimica fisica; Ecologia; Entomologia; Fisica terrestre e climatologia; Fisiologia umana; Fisiologia vegetale; Genetica; Geografia; Geologia; Merceologia; Micologia; Microbiologia; Mineralogia; Paleontologia; Parassitologia; Patologia generale; Patologia vegetale; Scienza dell'alimentazione.

Art. 78. — Gli insegnamenti biennali di « Botanica » e di « Zoologia » comprendono tanto la parte generale, tanto quella sistematica; essi importano un unico esame alla fine del corso biennale. L'insegnamento della Fisiologia generale importa un esame alla fine di ciascun anno di corso.

Art. 79. — Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 80. — Sono insegnamenti fondamentali:

Per il 1° anno:

Botanica I (con esercitazioni); Istituzioni di matematiche; Chimica generale ed inorganica; Fisica; Anatomia umana (con esercitazioni); Istologia ed embriologia (con esercitazioni).

Per il 2° anno:

Chimica organica; Botanica II (con esercitazioni); Zoologia I (con esercitazioni); Anatomia comparata (con esercitazioni).

Per il 3° anno:

Chimica biologica (con esercitazioni); Zoologia II (con esercitazioni); Fisiologia generale I (con esercitazioni).

Per il 4° anno:

Igiene; Fisiologia generale II (con esercitazioni).

Art. 81. — Ordine degli esami:

Non si può essere ammessi agli esami di:	*se non si è superato gli esami di:*
Anatomia comparata	Istologia ed embriologia
Chimica biologica	Chimica organica
Chimica fisica	Chimica generale ed inorganica; Istituzioni di matematiche
Entomologia	Zoologia
Fisiologia generale I	Anatomia umana; Chimica generale ed inorganica; Chimica organica; Fisica
Fisiologia generale II	Fisiologia generale I
Fisiologia vegetale	Botanica
Paleontologia	Zoologia; Botanica
Patologia generale	Anatomia umana; Fisiologia generale I e II; Istologia ed embriologia
Patologia vegetale.	Botanica

Art. 82. — *Abbreviazione dei corsi per i laureati.*

La Facoltà, tenendo conto degli studi compiuti e degli esami superati, determina, caso per caso, il numero minimo degli insegnamenti che devono essere seguiti e formare oggetto di esame e consiglia l'ordine degli studi.

Per la laurea in Scienze biologiche possono essere iscritti al terzo anno i laureati in Scienze naturali, in Chimica ed in Farmacia. Possono essere iscritti al secondo anno i laureati in Scienze matematiche, in Fisica, in Scienze geologiche, in Medicina e chirurgia. Lo studente deve frequentare per due anni consecutivi uno dei laboratori scientifici della Facoltà o anche estraneo alla Facoltà, purchè autorizzato dalla stessa, e deve sostenere e superare gli esami in tutte quelle materie che saranno indicate dal Consiglio di facoltà. In sostituzione degli esami eventualmente convalidati, la Facoltà può richiedere allo studente la frequenza ad un pari numero di corsi complementari, compresi tra quelli stabiliti per la laurea in Scienze biologiche e che ne superi i relativi esami. La Facoltà non è tenuta a convalidare le materie superate per la laurea precedente; quindi essa a riguardo si regolerà caso per caso, in base alla votazione riportata nei singoli esami ed al *curriculum* degli studi presentato dal richiedente.

Art. 83. — *Dispensa dalle tasse.*

Gli studenti che aspirano alla dispensa dalle tasse debbono superare gli esami di tutti gli insegnamenti consigliati dalla Facoltà, nell'ordine degli studi, anno per anno.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione

GUI

TABELLA *A*

Facoltà di magistero:
Professori di ruolo . . . . n. 6

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
Professori di ruolo . . . . n. 10

Facoltà di ingegneria (triennio di applicazione):
Professori di ruolo . . . . n. 6

Totale . . . n. 22

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione

GUI

TABELLA *B*

Facoltà di magistero:
Assistenti e lettori di ruolo . . . . . . n. 10

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
Assistenti di ruolo . . . . n. 22

Facoltà di ingegneria (triennio di applicazione):
Assistenti di ruolo . . . . n. 14

Totale . . . n. 46

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione

GUI

Rep. n. 42534 - Fasc. n. 7376

Convenzione per l'incremento ed il funzionamento della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali presso la libera Università degli studi dell'Aquila.

(Articoli 55 e 199 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073).

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantasei, il giorno venticinque del mese di maggio nella città dell'Aquila, in una sala del Rettorato dell'Università degli studi dell'Aquila, nel Palazzo universitario, piazza dell'Annunziata

25 maggio 1966

Innanzi a me avv. Domenico Trecco notaio nell'Aquila, iscritto nel ruolo del Collegio notarile dell'Aquila, senza l'assistenza dei testimoni per espressa e concorde rinuncia delle parti con il mio consenso, sono presenti i signori:

Rivera on. prof. dott. Vincenzo, nato all'Aquila il 6 aprile 1890 e domiciliato all'Aquila, docente universitario, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di rettore della libera Università degli studi dell'Aquila, nell'interesse di quest'ultima, a questo atto autorizzato dal Consiglio di amministrazione della libera Università degli studi dell'Aquila con deliberazione n. 13 in data 16 maggio 1966 che, in estratto autentico da me fatto in data odierna, si allega al presente atto sotto la lettera « A »;

Albano dott. Umberto nato all'Aquila il 17 giugno 1927, medico chirurgo, domiciliato all'Aquila, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di presidente del Consorzio volontario per la libera Università degli studi dell'Aquila, nell'esclusivo interesse di quest'ultimo, a questo atto autorizzato con deliberazione dell'assemblea consorziale n. 9 in data 16 maggio 1966 che, in copia autentica da me fatta in data odierna, si allega al presente atto sotto la lettera « B ».

Le parti, delle cui identità personali ed enunciate qualifiche io notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, col quale

Premesso

che l'ordinamento degli studi superiori di cui al regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 e le norme relative agli insegnamenti, che debbono essere impartiti nelle Università e negli Istituti superiori, di cui al regio decreto 28 novembre 1935, n. 2044, e successive modificazioni ed aggiunte, espressamente prevedono, presso le Università la istituzione di corsi di laurea in Scienze biologiche della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

che per gli articoli 18 e 20 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, lo statuto della Università degli studi dell'Aquila può essere modificato con l'aggiunta delle disposizioni relative al costituendo corso di laurea in scienze biologiche della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e che tale modifica è già in corso;

che il Consorzio volontario per la libera Università degli studi dell'Aquila, proseguendo nella sua opera di potenziamento dell'Ateneo aquilano, sensibile ai ripetuti voti formulati negli anni da questo Ateneo e dalle pubbliche Amministrazioni, è venuto nella determinazione, avvalendosi dei contributi messi a disposizione per lo specifico scopo dagli Enti locali (Comune Provincia, ecc.) di assumersi l'onere del finanziamento di 4 (quattro) posti di ruolo di professore e di 12 (dodici) posti di ruolo di assistenti da destinare ad insegnamenti del corso di laurea in Scienze biologiche, nonchè delle spese di funzionamento del corso suindicato;

che tale impegno è stato deliberato dal Consorzio predetto, con il verbale sopracitato (all. *B*);

che il Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi dell'Aquila, nell'adunanza del giorno 16 maggio 1966, ha approvato la proposta costituzione, mediante convenzione degli indicati posti di professori e di assistenti presso l'Università degli studi dell'Aquila ed ha deliberato, altresì, di assumere a carico del bilancio dell'Università ogni altro onere che sia per derivare dall'istituzione e dal funzionamento del corso stesso.

Tutto ciò premesso e considerato come parte integrante e sostanziale del presente contratto, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi dell'Aquila, istituita in base alla disposizione di cui alla tabella annessa al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, è aggiunto il corso di laurea in Scienze biologiche.

Art. 2.

Presso l'Università degli studi dell'Aquila, sono istituiti ed assegnati al corso di laurea in Scienze biologiche, ai sensi dell'art. 63, secondo comma, e dell'art. 100 secondo comma, del testo unico predetto, n. 4 (quattro) posti di professori di ruolo da destinarsi a quegli insegnamenti della Facoltà di Scienze biologiche che verranno in un primo tempo designati nelle forme dovute.

In relazione alle esigenze della attività didattica e scientifica del corso indicato, durante il periodo di validità della presente convenzione, ciascun posto, nel momento in cui si renderà per qualsiasi motivo vacante, potrà essere assegnato ad una cattedra anche eventualmente diversa da quella a cui in un primo tempo era stato assegnato.

Per gli insegnamenti non coperti con posti di ruolo, sarà provveduto mediante incarichi annuali, con riserva, per quanto possibile, di insegnamenti comuni con le altre Facoltà della Università degli studi dell'Aquila.

Art. 3.

Presso l'Università degli studi dell'Aquila sono altresì istituiti ed assegnati al corso di laurea in Scienze biologiche numero 12 (dodici) posti di assistente ordinario.

Il trattamento giuridico ed economico nonchè il trattamento di quiescenza dei titolari dei suddetti posti di assistente, è quello previsto dal decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1172, rettificato e modificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni, riguardante l'istituzione dei ruoli stabili del personale assistente, tecnico e subalterno delle Università.

Art. 4.

Allo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila saranno, a norma di legge, aggiunte le disposizioni relative all'ordinamento didattico del nuovo corso di laurea, secondo le proposte delle competenti autorità accademiche.

Art. 5.

Alla spesa annua per il finanziamento del corso di laurea di Scienze biologiche si provvede:

a) con il provento delle tasse e degli altri contributi a carico degli studenti;

b) con il contributo annuo del Consorzio volontario per la libera Università degli studi dell'Aquila;

c) con eventuali altri contributi di Enti pubblici o privati e donazioni e lasciti da Enti pubblici e privati.

Art. 6.

Conseguentemente, il Consorzio volontario per la libera Università degli studi dell'Aquila, in persona del costituito legale rappresentante, si impegna ed obbliga a corrispondere all'Università degli studi dell'Aquila, per tutta la durata della presente convenzione, la somma annua di L. 70.000.000, (settantamilioni) a partire dall'anno accademico 1966-67.

I contributi indicati nel precedente art. 5, sono destinati:

a) nella misura di L. 20.000.000 (ventimilioni) al finanziamento di numero 4 (quattro) posti di professore di ruolo convenzionati;

b) nella misura di L. 24.000.000 (ventiquattromilioni) al finanziamento di numero 12 (dodici) posti di assistente di ruolo convenzionati;

c) per la parte residua alla retribuzione di incarichi di insegnamento, alle spese di funzionamento e varie.

Nelle cifre indicate ai predetti punti *a*) e *b*) è compreso anche l'onere per il trattamento di previdenza ed assistenza corrispondente al 20% del trattamento economico spettante ai titolari dei posti di ruolo di cui sopra.

Art. 7.

L'Università degli studi dell'Aquila, in persona del costituito legale rappresentante, dichiara di accettare, come con il presente atto accetta, l'impegno e le obbligazioni assunte dal Consorzio volontario per l'Università dell'Aquila, come sopra rappresentato e costituito, per il finanziamento del corso di laurea convenzionato più sopra indicato.

Art. 8.

L'Università degli studi dell'Aquila in persona del costituito legale rappresentante si impegna ad ospitare il corso di laurea in Scienze biologiche in locali idonei, consentendo, altresì, che il Corso indicato si avvalga delle attrezzature didattico-scienifiche delle altre Facoltà dell'Università stessa.

L'Università degli studi dell'Aquila provvede inoltre alle eventuali necessità di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario del corso indicato.

Art. 9.

La presente convenzione ha la durata dalla data del decreto del Presidente della Repubblica che l'approva sino al 24 maggio 1986, e si intende tacitamente rinnovata, di venti anni in venti anni, salvo che non intervenga da una delle parti contraenti una formale disdetta almeno un anno prima della scadenza.

Art. 10.

Qualora la presente convenzione non venisse rinnovata alla sua scadenza, o comunque, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo venissero meno o divenissero insufficienti i mezzi

messi a disposizione dal Consorzio volontario per la libera Università degli studi dell'Aquila, per il finanziamento del corso di laurea in Scienze biologiche, questo verrà soppresso e cesseranno dal servizio i professori di ruolo e gli assistenti ordinari, i quali saranno ammessi all'eventuale trattamento di quiescenza che possa loro spettare a norma di legge.

Art. 11.

La presente convenzione, che è stipulata nell'interesse dell'Università degli studi dell'Aquila equiparata allo Stato a tutti gli effetti tributari, ai sensi dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, sarà registrata in esenzione dalla tassa di registro, a norma dell'art. 94 della legge 30 dicembre 1923, n. 3269.

Art. 12.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati dichiarando di ben conoscerli ed approvarli.

Il presente atto, scritto a macchina ai sensi di legge su circa nove facciate di tre fogli, viene da me letto alle parti, le quali, su mia domanda, lo approvano perchè conforme alla loro volontà e con me notaio si sottoscrivono a norma di legge.

Vincenzo RIVERA
Umberto ALBANO
Domenico TRECCO, notaio

Registrato all'Aquila il 31 maggio 1966 al n. 1548.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1966.

Disposizioni per l'attuazione dell'ammasso volontario delle vacche di 3ª qualità conferite nel periodo 1° ottobre 1966-30 settembre 1967.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Considerata la necessità di promuovere e sostenere la raccolta, macellazione, conservazione e vendita collettiva delle vacche di 3ª qualità, onde sostenerne il prezzo ed agevolarne il collocamento sul mercato;

Considerato che l'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, consente la concessione ad enti ed associazioni agricole di contributi nelle spese di gestione dell'ammasso, lavorazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, nonchè di contributi negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti;

Visto l'art. 6 della legge 23 maggio 1964, n. 404, contenente particolari disposizioni per l'applicazione della anzidetta disposizione di legge a favore della zootecnia;

Ritenuto che, data l'onerosità dell'iniziativa sia per quanto riguarda le spese di gestione che per quelle inerenti ai costi di finanziamento, si rende necessario assistere l'iniziativa medesima con contributi statali nelle spese di gestione nonchè negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti;

Ritenuto che, nel caso, sussistono le condizioni previste dal terzo comma dell'art. 14 del decreto ministeriale 5 agosto 1961, con il quale sono state determinate le direttive quinquennali per l'applicazione della citata legge n. 454;

Ritenuto inoltre che per l'intensificazione in atto delle misure previste dalla legge 9 giugno 1964, n. 615, è prevedibile un afflusso sul mercato di maggiori quantitativi di vacche di 3ª qualità con riflessi negativi sui livelli di prezzo conseguibili;

Ritenuta l'opportunità che la gestione dell'ammasso volontario, assistito dal contributo dello Stato, venga assunta da un unico ente che operi con unità di indirizzo e di manovra in tutto il territorio nazionale e che dia la necessaria garanzia nella buona riuscita dell'ammasso medesimo;

Vista la domanda dell'Associazione italiana allevatori intesa ad ottenere la concessione dei benefici previsti dalla citata disposizione legislativa per l'attuazione dell'ammasso volontario del bestiame conferito nel periodo 1° ottobre 1966-30 settembre 1967;

Ritenuta l'idoneità dell'Associazione suddetta allo svolgimento delle operazioni di cui sopra, trattandosi di ente che risponde ai requisiti indicati nelle considerazioni che precedono e che ha dato sicura prova di capacità organizzativa nel settore zootecnico;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda dell'Associazione italiana allevatori intesa ad ottenere, a termini dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, il contributo nelle spese di gestione dell'ammasso volontario e delle conseguenti operazioni di macellazione, conservazione e vendita delle vacche di 3ª qualità, conferite dai produttori nel periodo 1° ottobre 1966-30 settembre 1967, fino al limite di 20.000 capi.

L'ammasso delle vacche, di cui al precedente comma, è regolato da apposito atto disciplinare accettato e sottoscritto dall'Associazione italiana allevatori ed allegato al presente decreto.

Art. 2.

Per la gestione del predetto ammasso, l'Associazione italiana allevatori è autorizzata ad avvalersi dell'opera delle Associazioni provinciali allevatori e di altri organismi di produttori agricoli, nonchè di attrezzature di enti o privati, da essa riconosciute idonee alla raccolta ed alla lavorazione del bestiame.

Art. 3.

Sono concessi all'Associazione italiana allevatori:

a) un contributo fino alla misura massima del 90 % delle spese di gestione per l'ammasso, macellazione, conservazione e vendita del bestiame sopra descritto;

b) un contributo negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori conferenti nella misura di L. 4 annue per ogni 100 lire di capitale preso a prestito e per la durata massima di un anno. Qualora l'operazione di finanziamento, per qualsiasi ragione, venisse ad avere una durata inferiore al periodo di un anno, il contributo sarà calcolato in base all'effettiva durata dell'operazione, sempre nella misura massima del 4 % annuo.

La spesa complessiva per l'erogazione dei suddetti contributi non potrà superare l'importo di L. 400.000.000. Qualora l'applicazione delle suddette percentuali, in relazione all'effettiva entità delle spese di ammasso, importasse una spesa superiore al limite anzidetto, la percentuale del contributo di cui alla lettera *a*) sarà ridotta in misura tale da contenere l'erogazione dei due contributi entro il suindicato limite di L. 400 milioni.

Art. 4.

Il pagamento dei contributi sarà disposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste sulla base delle spese accertate a norma del disciplinare allegato, sentito il parere della Commissione consultiva centrale istituita con decreto ministeriale 23 gennaio 1957 per l'esame dei rendiconti della gestione di ammasso.

Art. 5.

Sul capitolo 8529/R dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il corrente esercizio finanziario 1966 è assunto impegno per lire 400.000.000.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1966

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1967
Registro n. 2 Agricoltura e foreste, foglio n. 63

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la domanda presentata dall'Associazione italiana allevatori, intesa ad ottenere la concessione dei contributi previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sulle spese occorrenti per attuare la raccolta, la macellazione, la conservazione e la vendita collettiva delle vacche di 3ª qualità conferite nel periodo 1° ottobre 1966-30 settembre 1967;

Considerata l'opportunità di assistere detta iniziativa collettiva con il contributo dello Stato, sia sulle spese di gestione relative alle operazioni suddette e sia sugli oneri derivanti dal pagamento di acconti ai conferenti;

Considerato inoltre che per l'intensificazione in atto delle misure previste dalla legge 9 giugno 1964, n. 615, è prevedibile un afflusso sul mercato di maggiori quantitativi di vacche di 3ª qualità con riflessi negativi sui livelli di prezzo conseguibili;

Ritenuto che tutte le operazioni ammesse a fruire dei contributi di cui sopra, nonchè gli obblighi derivanti all'Ente gestore per la realizzazione dell'iniziativa debbano essere regolate da apposito atto disciplinare;

Determina

le seguenti norme per l'attuazione dell'ammasso volontario, macellazione, conservazione e vendita del bestiame sopra indicato:

Art. 1.

L'ammasso volontario, macellazione, conservazione e vendita della vacche di 3ª qualità, assistito dai contributi dello Stato di cui all'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è gestito dall'Associazione italiana allevatori la quale potrà avvalersi dell'opera delle Associazioni provinciali allevatori e di altri organismi agricoli di produttori, nonchè delle attrezzature di enti o privati da essa riconosciuti idonei alla raccolta e macellazione del bestiame, ed alla conservazione dei prodotti derivati.

Art. 2.

L'ammasso del bestiame sopra descritto sarà organizzato in quelle zone dove, a seguito di indagini svolte dall'Associazione italiana allevatori, l'offerta risulta più pesante provocando un forte appesantimento del mercato. Il predetto ente è comunque impegnato ad organizzare gradualmente l'ammasso anche nelle altre zone del territorio nazionale, in cui se ne presenti la necessità.

Art. 3.

L'Ente gestore è tenuto ad accettare il conferimento del bestiame all'ammasso volontario da parte di tutti i produttori. I produttori che intendano conferire il bestiame all'ammasso volontario debbono presentare domanda all'ente gestore, indicando il numero dei capi, la razza di appartenenza e dichiarando di accettare le norme regolanti l'ammasso.

Art. 4.

Le caratteristiche del bestiame sono accertate all'atto del conferimento ed alla presenza del conferente o, in sua assenza, di chi esegue materialmente la consegna e che si intende a ciò delegato.

Al conferente sarà rilasciato un bollettino di conferimento, nel quale sarà specificato il numero dei capi, la qualifica, il peso e la misura dell'anticipazione spettante.

Con tale bollettino il conferente potrà riscuotere presso gli sportelli dell'Istituto bancario incaricato dei pagamenti, l'anticipazione assegnata.

Art. 5.

L'anticipazione di cui al precedente articolo non può essere inferiore al 70 % del valore attribuito al bestiame conferito da una Commissione composta da un esperto designato dal competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura, dal veterinario comunale, da un rappresentante dell'ente gestore e da un rappresentante degli allevatori, scelto dal prefetto.

Art. 6.

Il bestiame conferito all'ammasso volontario formerà un monte unico e quindi il conferente non può pretendere la restituzione del bestiame consegnato, che resta vincolato alle sorti dell'ammasso.

Art. 7.

Il finanziamento deve essere assicurato dall'Associazione italiana allevatori mediante una convenzione con uno o più Istituti di credito, ad un tasso non superiore di tre punti e mezzo in più del tasso ufficiale di sconto.

Lo schema tipo di tali convenzioni deve essere approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 8.

Il ricavo delle vendite viene contabilizzato nel conto di gestione a fronte delle somme corrisposte ai conferenti e delle spese sostenute, ai fini della determinazione del conguaglio finale.

Ogni decisione relativa alla vendita delle carni, provenienti dalle vacche conferite, si intende accettata dai singoli conferenti, i quali pertanto sollevano l'ente gestore da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente alla decisione stessa.

Art. 9.

Ultimate le vendite della carne, proveniente dalle vacche conferite, l'ammontare dei ricavi, al netto delle anticipazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione sostenute dall'ente gestore dalla raccolta del bestiame fino alla consegna delle carni agli acquirenti, verrà ripartito tra i conferenti in relazione ai quantitativi di bestiame conferito.

A favore dei conferenti verranno inoltre accreditati i contributi liquidati dallo Stato ai sensi dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 10.

Il conferente deve impegnarsi a rimborsare alla gestione di ammasso, una volta chiusa la gestione, la quota di anticipazione ricevuta che dovesse risultare eccedente il ricavo delle vendite al netto delle spese ed interessi.

Art. 11.

Sul bestiame conferito all'ammasso volontario e sulle carni ricavate grava il privilegio legale di cui alla legge 20 novembre 1951, n. 1297.

Art. 12.

Ai fini dell'erogazione dei contributi dello Stato previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, l'ente gestore deve:

a) fornire, entro la data del 31 dicembre 1967, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per le conseguenti determinazioni, gli elementi necessari a stabilire il costo pro quintale distintamente:

per tutte le spese generali e di amministrazione, in esse comprese quelle relative all'assicurazione contro l'incendio, i furti ed altri rischi;

per le spese di conferimento, trasporto, carico e scarico, accertamenti sanitari, macellazione, sezionatura, raffreddamento carni, raccolta pelli, pelatura trippa, dazio, nonchè trasporto in frigo, magazzinaggio, disinfestazione, facchinaggio, ecc.;

per le spese di vendita del prodotto ammassato;

b) sottoporre all'approvazione preventiva del Ministero dell'agricoltura e delle foreste la documentazione di eventuali spese a carattere straordinario che si rendessero necessarie per la regolare attuazione dell'ammasso volontario;

c) dimostrare a mezzo di estratti conto rilasciati dall'Istituto finanziatore, l'ammontare degli interessi maturati sui prestiti contratti per la corresponsione dell'anticipazione ai conferenti;

d) fornire, per ogni Provincia, gli elenchi nominativi dei conferenti con il numero dei capi da ciascuno conferiti distinti per località di raccolta, il peso, la qualifica, la misura dell'anticipazione corrisposta e la data di conferimento;

e) fornire, sempre per ogni Provincia, un elenco analitico delle vendite del prodotto ammassato, con l'indicazione della data di vendita, del quantitativo venduto, dell'importo riscosso, delle eventuali modalità di pagamento, se cioè per contanti o differito, indicandone in quest'ultimo caso il periodo.

Art. 13.

In base agli elementi e ai documenti forniti dall'ente gestore ai sensi del precedente articolo, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste disporrà a favore dello stesso ente gestore l'erogazione di:

a) un contributo nelle spese complessive di gestione dello ammasso volontario fino alla misura del 90%;

b) un contributo negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti nella misura di L. 4 annue per ogni 100 lire di capitale mutuato e per la durata massima di un anno. Qualora l'operazione di finanziamento, per qualsiasi causa, venisse ad avere una durata inferiore al periodo di un anno, il contributo sarà calcolato in base alla durata effettiva dell'operazione, sempre nella misura massima del 4% annuo.

La spesa complessiva per l'erogazione dei contributi sopra indicati non potrà superare l'importo di L. 400.000.000.

Qualora l'applicazione delle suddette percentuali, in relazione all'entità delle effettive spese di ammasso, in esse compresi gli oneri per interessi, importasse una spesa superiore al limite anzidetto, la percentuale del contributo di cui alla lettera *a*) verrà ridotta in misura tale da contenere la erogazione dei due contributi entro il suindicato limite di L. 400.000.000.

Art. 14.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento della gestione dell'ammasso volontario.

Art. 15.

A chiusura della gestione dell'ammasso, l'ente gestore deve presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la approvazione, il rendiconto finale della gestione stessa.

In tale rendiconto saranno indicati il numero di vacche conferite e la quantità in carni venduta, la spese di gestione, in esse compresi gli oneri per interessi, l'importo erogato a titolo di acconto ai conferenti, le somme ricavate dalla vendita del prodotto, i contributi erogati dallo Stato e le liquidazioni effettuate ai conferenti.

Art. 16.

Il presente atto deve essere accettato e sottoscritto dalla Associazione italiana allevatori.

Roma, addì 21 dicembre 1966

Il Ministro: RESTIVO

Per incondizionata accettazione:

Associazione Italiana Allevatori

Il presidente: VENINO

(1302)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona panoramica del lago di Cei, nel comune di Villalagarina (Trento).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Trento, nell'adunanza del 13 novembre 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona panoramica del lago di Cei nel comune di Villalagarina;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Villalagarina (Trento);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, amena conca di tipico ambiente alpino della media Valle dell'Adige, costituisce un bellissimo quadro naturale, ricco di prati e folti boschi a faggeto e conifere con disseminate rustiche casette, comprendente nel suo settore nord-occidentale il grazioso e pescoso laghetto da cui esce il torrente emissario, circondati da una interessante vegetazione lacustre ricca di ninfee e da una rigogliosa fascia boschiva favorita dalla umidità del clima in contrasto con i settori delle opposte zone montane nei versanti della valle dell'Adige, offrendo il tutto numerosi punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si può godere la vista di quelle bellezze;

Decreta:

La zona panoramica del lago di Cei sita nel territorio del comune di Villalagarina ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: da Maso Chiov a sud, procedendo verso est per quote 742 e 700 poi seguendo la linea di confine catastale del comune a nord-est indi verso nord per la località Friz (quota 813) e di lì fino alla cresta montana de « I Fossi » a nord e di qui, sempre seguendo la linea di confine comunale, fino a « Cima Alta », indi scendendo per « Val Fondo » per quota 1377 e per linea diritta alla « Sorgente » presso « Maso Zanella » a sud, a « Maso Chiov » per la « Mulattiera ».

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357,

nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Trento.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Trento curerà che il comune di Villalagarına provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 12 gennaio 1967

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Trento

Verbale della seduta del 13 *novembre* 1965

L'anno 1965 (millenovecentosessantacinque), addì 13 (tredici) del mese di novembre in Trento, presso la sede della Soprintendenza ai monumenti e gallerie per le provincie di Trento e di Bolzano, Castello del Buonconsiglio, via Bernardo Clesio, 5.

(*Omissis*).

Ordine del giorno:

1. Zona panoramica del lago di Cei in comune di Villalagarına (Trento);
2. Eventuali.

Ad 1 dell'ordine del giorno: il presidente illustra anzitutto le caratteristiche nonchè i particolari pregi panoramici e di ambiente della graziosa conca del laghetto di Cei in comune di Villalagarina, tradizionale meta di escursioni e di soggiorno per i vicini centri di Rovereto e di Trento e delle borgate della media Val d'Adige e rappresenta l'opportunità che questo delizioso e quieto ambiente montano sia incluso nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Trento agli effetti della tutela contemplata dalla disposizione della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e relativo regolamento.

(*Omissis*).

Il sindaco, che per parte sua dichiara di considerare favorevolmente l'instaurazione di un regime di tutela sulla zona al fine della migliore disciplina e controllo dello sviluppo economico, edilizio e turistico di Cei, viene qui edotto, a sua richiesta, sulle formalità che si connettono all'esercizio della tutela ambientale e panoramica secondo le vigenti disposizioni di legge.

Successivamente il presidente pone ai voti la proposta di inclusione della zona panoramica del lago di Cei in comune di Villalagarina con le sottoposte motivazione e delimitazione:

« Amena conca della media valle dell'Adige costituente tipico ambiente alpino a quota media di 1000 metri sul livello del mare con perfetta delimitazione geografica.

E' situata a breve distanza dai centri di Rovereto (km. 14,8) e di Trento (km. 22,5) sul versante orografico destro di val d'Adige sulle pendici orientali del massiccio di monte Bondone, ed è costituita da un piccolo altipiano ricco di prati e di folti boschi a faggeto e conifere, con disseminatevi rustiche casette.

Nel suo settore sud-occidentale vi è incastonato il grazioso e pescoso laghetto di Cei a quota 927 sul livello del mare (lunghezza m. 12; larghezza m. 125, profondità m. 7). Nei pressi un più piccolo laghetto da cui esce un torrente emissario. Interessante la vegetazione lacustre ricca di ninfee; assai rigogliosa la fascia boschiva favorita dall'umidità del clima, in contrasto con i settori delle opposte zone montane nei versanti della valle dell'Adige.

La valle di Cei, che abbonda di numerosi punti di vista accessibili al pubblico, è senz'altro meritevole di tutela quale insieme panoramico di pubblico interesse se, costituendo altresì naturale ambiente avviato ad espansione turistica ed edilizia particolarmente per il centro di Rovereto e per le finitime borgate del medio Adige ».

Detta zona viene così delimitata:

« da Maso Chiov, a sud, procedendo verso est per quote 742 e 700 poi seguendo la linea di confine catastale del comune a nord-est indi verso nord per località Friz (quota 813) e di lì fino alla cresta montana de I Fossi a nord e di qui, sempre seguendo la linea di confine comunale fino a Cima Alta, indi scendendo per Val Fondo per quota 1377 e per linea diritta alla sorgente presso Maso Zanella a sud, a Maso Chiov per la mulattiera ».

La suddetta proposta formulata dal presidente della Commissione viene approvata da tutti i sunnominati ed intestati membri presenti della Commissione a voto palese, e così pure dal sindaco di Villalagarina.

(*Omissis*).

Esaurito l'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa l'adunanza essendo le ore 11,10 antimeridiane.

Il presidente: BORZAGA

Il segretario: OSTI

(1311)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel territorio del comune di Sorisole (Bergamo).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Bergamo per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 26 maggio 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona nel comune di Sorisole, frazione Petosino;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Sorisole (Bergamo);

Visto le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte della Società Del Gres ing. Sala e C. di Milano e del geometra Gianni Borella per conto di alcuni proprietari locali;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè sita nell'area collinare di Bergamo — la quale è in gran parte già vincolata — è costituita da un caratteristico aspetto paesaggistico, che è quello tipico delle prealpi bergamasche, a boschi e giardini con ville e vecchie case sparse in modo da formare un quadro naturale di grande bellezza, visibile dalla strada provinciale Dalmine villa d'Almé che si snoda ai piedi della zona stessa;

Decreta:

La zona in frazione Petosino sita nel territorio del comune di Sorisole ha notevole interesse pubblico ai

sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: confine con il comune di Paladina, confine con il comune di Bergamo, confine con il comune di Ponteranica, strada statale di Valle Brembana e confine con il comune di Almé.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bergamo.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Sorisole provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 12 gennaio 1967

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Bergamo

Verbale n. 3 - *Adunanza del* 26 *maggio* 1965

L'anno 1965, addì 26 del mese di maggio, alle ore 9,30 nella sala antistante all'aula consiliare dell'Amministrazione provinciale di Bergamo, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, convocata dalla Soprintendenza ai monumenti della Lombardia, con nota raccomandata numero 3349/1° maggio corrente anno, per esaminare il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

SORISOLE, FRAZIONE PETESINO (BERGAMO) - Tutela paesistica.

Si presenta, per il comune di Sorisole il consigliere Ragazzoni Davide, peraltro sfornito di delega.

Dopo la illustrazione effettuata dal presidente circa le caratteristiche e la finalità del vincolo che si intende istituire su parte del territorio del comune di Sorisole (frazione Petesino) il rappresentante comunale informa che il Consiglio comunale ha già approvato un piano regolatore fatto dall'ing. Remuzzi di Bergamo in cui è prevista adeguata disciplina per gli insediamenti residenziali, con una densità di I/IL e l'altezza massima in gronda di mt. 10.

Il prof. Crema pur prendendo atto di quanto precede fa presente la necessità che sia creata una fascia di rispetto di sufficiente profondità lungo la strada di Valle Brembana, per evitare a chi la percorre che gli venga privato il godimento, invero apprezzabile del caratteristico rilievo delle colline che da Bergamo degradano verso Brembana.

L'arch. Pizzigoni ribadisce le proprie riserve per gli stessi motivi già esposti in sede di trattazione del precedente argomento all'ordine del giorno.

A questo punto viene congedato il sig. Regazzoni (che non può partecipare alla deliberazione perchè sprovvisto di idoneo titolo rappresentativo).

L'arch. Pizzigoni preannuncia la propria astensione, mentre gli altri di voto favorevole.

LA COMMISSIONE

Considerato che il territorio che si vuol vincolare si trova nella zona collinare di Bergamo, la quale è in gran parte già vincolata, e che la medesima è costituita da un caratteristico aspetto paesaggistico che è quello tipico delle Prealpi bergamasche a boschi e giardini con ville e vecchie case sparse in modo da formare un quadro panoramico di notevole interesse;

Constatato inoltre che il suo aspetto di paesaggio collinare è visibile dalla strada provinciale Dalmine Villa d'Almè che si snoda ai piedi della zona interessata al vincolo;

a maggioranza di voti e con l'astensione dell'arch. Pizzigoni.

Delibera

di sottoporre a tutela della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. I, numeri 3 e 4, la zona sopra descritta, nel comune di Sorisole, così delimitata:

confine con il comune di Paladina, confine con il comune di Bergamo, confine con il comune di Ponteranica, strada statale di Valle Brembana e confine con il comune di Almè.

(1310)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone site nel territorio del comune di Aymaville (Aosta).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione regionale di Aosta per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 10 febbraio 1966, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le zone di Ozein e Romperein nel comune di Aymaville;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Aymaville (Aosta);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico perchè per i loro cospicui caratteri di panoramicità e la loro posizione geografica costituiscono un insieme di quadri naturali assai suggestivi ed interessanti ed inoltre dal pianoro di Ozein e dalla zona di Romperein si può ammirare lo spettacolo rappresentato dalla catena di montagne che vanno dal Gran Combin al Rutor ed alla Grivola, rilevando in particolare che la sopracitata zona di Ozein è delimitata, verso est, da un anfiteatro di pinete in pendio che costituiscono il pianoro, la cui parte centrale è rappresentata dai vari abitati formanti, nel loro insieme, la frazione di Ozein, dalle cui estreme propaggini, verso ovest, si ammira la catena del Monte Bianco e dove, nello strapiombo sottostante, si domina la strettoia del fondo valle che appare situata ai piedi del pianoro;

Decreta:

Le zone di Ozein e di Romperein site nel territorio del comune di Aymaville, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone sono delimitate nel modo se-

guente: iniziando da nord verso est e quindi sud ed ovest, andando per ordine:

a) *zona di Ozein*: con le particelle numeri 31, 32, 40, 44, 43 del foglio XXXIII, attraversamento strada vicinale di Ozein, con le particelle numeri 1, 2 e 13 del foglio XXXI, con le particelle numeri 1, 22, 19, 17 del foglio XXX, con il foglio XXVI, con il foglio LV, con le particelle numeri 167, 229, 161, 160, 159, 139, 140, 141, 143, 142, del foglio LIV, con le particelle numeri 60, 59, 88, 102, 44, 46, 99, 36 del foglio LIII, con le particelle numeri 129, 130, 132, 137, 140, 141, 111, 110, 109, 108, 59, 63, 64, 65 del foglio LII, con le particelle numeri 193, 195, 188, 202, 218, 219, 220, 221, 230, 227, 226, 239, 247, 248, 251, 56, 55 del foglio XLVII, con la strada vicinale di Serignan, con le particelle 147, 144, 133, 185, 131, ancora 133, 1, 8 del foglio XLVIII, con le particelle numeri 67, 15, 11, 10, 7, 6 del foglio XLV fino a ricongiungersi con la particella n. 31 del foglio XXXIII;

b) *zona di Romperein*: con il foglio XXVI, con il foglio XXV, con il foglio XXIV, con il confine del comune di Jovençan, con il confine di Gressan, con il confine del comune di Cogne, con il foglio LXVI, con il foglio LXVII, con il foglio LXIV, con il foglio LXII, con il foglio LX, con il foglio LIX, con il foglio LVII, con il foglio LI, con il foglio LII, con le particelle numeri 35, 22, 111, 110, 112, 47, 49, 58, 57, 56, 55, 52 del foglio LIII, con le particelle numeri 133, 136, 138, 162, 166, 244 del foglio LIV, con il foglio LIV, fino a ricongiungersi con il confine del foglio XXVI.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali di Aosta.

La Soprintendenza ai monumerti, antichità e belle arti di Aosta curerà che il comune di Aymaville provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 11 gennaio 1967

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta

Estratto del verbale

Il giorno 10 febbraio 1966, alle ore 16, nella sala delle adunanze della Giunta regionale, convocata per determinazione del Presidente, con avvisi scritti e spediti a domicilio di ciascun membro ed ai sindaci dei Comuni interessati, si è riunita, sotto le presidenza dell'avv. Severino Caveri, Presidente della Giunta regionale, in seduta privata ed in prima convocazione, la Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta.

(*Omissis*).

Il Presidente della Commissione, constatata la validità dell'adunanza ai sensi del secondo comma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, dichiara aperta la seduta per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

COMUNE DI AYMAVILLE Vincolo zone di Ozein e di Romperein.

La Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta:

Visto che le zone di Ozein e di Romperein, in comune di Aymaville, per i loro cospicui caratteri di bellezze naturali e per la loro posizione geografica, hanno tutti i presupposti per essere incluse negli elenchi delle località da tutelare di cui all'art. 1, n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Considerato che dal pianoro di Ozein e dalla zona di Romperein si può ammirare lo spettacolo rappresentato dalla catena di montagne che vanno dal Gran Combin al Rutor e alla Grivola e che le zone, di cui si prevede un notevole sviluppo essendo, fra l'altro, ottimamente esposte al sole anche nei mesi invernali, non sono ancora state compromesse da massicci interventi edilizi, essendo appena stata ultimata la strada carrozzabile che allaccia la località al fondo valle;

Rilevata la necessità che il comprensorio delimitato in planimetria debba essere convenientemente tutelato onde evitare che diventi un disarmonico e banale agglomerato di nuove costruzioni e considerato che la zona di Ozein è delimitata, verso est, da un anfiteatro di pinete in pendio che costituiscono il pianoro, la cui parte centrale è rappresentata dai vari abitati che, nel loro insieme, formano la frazione di Ozein, dalle cui estreme propaggini, verso ovest, si ammira la catena del Monte Bianco ed ove, nello strapiombo sottostante, si domina la strettoia del fondo valle che appare situata ai piedi del pianoro;

Constatata l'opportunità che, ad evitare che le aree vengano utilizzate in modo pregiudizievole alla bellezza panoramica della località, in controllo edilizio sui comprensori delimitati in planimetria venga demandato alla Soprintendenza regionale ai monumenti che, in tal modo, potrà richiedere che le nuove costruzioni rispettino un arretramento dai confini proporzionato all'altezza del fabbricato, che sussista un opportuno rapporto fra area coperta e superficie a disposizione, che vengano apportate, ove necessario, modifiche ai progetti in modo che movimenti e valori di masse, effetti di chiaro-scuro, rapporti di colori, scelta e distribuzione della flora, ecc. armonizzino con l'ambiente circostante, che non vengano autorizzate quelle costruzioni che, per forma, dimensione, posizione o volume, verrebbero ad arrecare un serio pregiudizio alla integrità paesistica o alle visuali panoramiche;

Ritenuto opportuno richiedere al Ministero della pubblica istruzione l'apposizione di un vincolo generico a carattere cautelativo sulle suddette zone;

all'unanimità delibera di includere nell'elenco delle località da tutelare di cui all'art. 1, n. 4 della legge 29 giugno 1939, numero 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, le zone delimitate nel modo seguente, iniziando da nord verso est e quindi sud ed ovest, andando per ordine:

a) *zona di Ozein*: con le particelle numeri 31, 32, 40, 44, 43 del foglio XXXIII, attraversamento strada vicinale di Ozein, con le particelle numeri 1, 2 e 13 del foglio XXXI, con le particelle numeri 1, 22, 19, 17 del foglio XXX, con il foglio XXVI, con il foglio LV, con le particelle numeri 167, 229, 161, 160, 159, 139, 140, 141, 143, 142 del foglio LIV, con le particelle numeri 60, 59, 88, 102, 44, 46, 99, 36 del foglio LIII, con le particelle numeri 129, 130, 132, 137, 140, 141, 111, 110, 109, 108, 59, 63, 64, 65 del foglio LII, con le particelle numeri 193, 195, 188, 202, 218, 219, 220, 221, 230, 227, 226, 239, 247, 248, 251, 56, 55 del foglio XLVII, con la strada vicinale di Serignan, con le particelle numeri 147, 144, 133, 185, 131, ancora 133, 1, 8 del foglio XLVIII, con le particelle numeri 67, 15, 11, 10, 7, 6 del foglio XLV fino a ricongiungersi con la particella n. 31 del foglio XXXIII:

b) *zona di Romperein*: con il foglio XXVI, con il foglio XXV, con il foglio XXIV, con il confine del comune di Jovençan, con il confine di Gressan, con il confine del comune di Cogne, con il foglio LXVI, con il foglio LXVII, con il foglio LXIV, con il foglio LXII, con il foglio LX, con il foglio LIX, con il foglio LVII, con il foglio LI, con il foglio LII, con le particelle numeri 34, 35, 22, 111, 110, 112, 47, 49, 58, 57, 56, 55, 52 del foglio LIII, con le particelle numeri 133, 136, 138, 162, 166, 244 del foglio LIV, con il foglio LV, fino a ricongiungersi con il confine del foglio XXVI.

Aosta, addì 24 febbraio 1966

(1309)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1967.

Estensione all'acquisto di case da locare ai senza tetto, nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966, di norme stabilite per l'attuazione della legge 1° novembre 1965, n. 1179.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 2 luglio 1949, n. 408, art. 5, e successive modificazioni;
Vista la legge 1° novembre 1965, n. 1179, art. 8;
Vista la legge 23 dicembre 1966, n. 1142, art. 1 lettera *h*);
Visto il decreto ministeriale n. 754 del 30 novembre 1965;
Visto il decreto ministeriale n. 755 del 30 novembre 1965;
Considerata l'opportunità di estendere — per l'acquisto di abitazione già costruite, od in corso di ultimazione da assegnare in locazione alle famiglie rimaste senza tetto in occasione delle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966 — le caratteristiche ed i prezzi massimi di acquisto già stabiliti per l'attuazione della legge 1° novembre 1965, n. 1179;

Decreta:

Art. 1.

Le deroghe ammesse per le abitazioni da acquistare ai sensi dell'art. 1 lettera *h*), della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono quelle stabilite dal decreto ministeriale n. 754 del 30 novembre 1965.

Art. 2.

Per le abitazioni da acquistare ai sensi dell'art. 1 lettera *h*) della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, i prezzi massimi di acquisto, a metro quadrato di superficie utile, incluso il costo dell'area, non possono eccedere quelli stabiliti dall'art. 1 del decreto ministeriale n. 755 del 30 novembre 1965 per le varie zone.

Roma, addì 24 gennaio 1967

Il Ministro: MANCINI

(1305)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1967.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Pesaro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;
Visto l'atto n. 3374 del 29 ottobre 1965 (ratificato con delibera n. 105 dell'11 maggio 1966), con il quale l'Amministrazione provinciale di Pesaro ha deliberato di richiedere la classificazione tra le provinciali del tratto di strada « Montecalvo in Foglia-La Marcella » collegante il capoluogo di Montecalvo alla provinciale Tavoletana di km. 4+000;
Visto il voto n. 1507 dell'11 ottobre 1966, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge n. 126;
Ritenuto che la strada suddetta della lunghezza complessiva di km. 4+000 può pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958 n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, il tratto di strada « Montecalvo in Foglia-La Marcella » collegante il capoluogo di Montecalvo alla provinciale Tavoletana, di km. 4+000 è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1967

Il Ministro: MANCINI

(1411)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1967.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1967.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;
Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;
Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;
Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1967 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna è autorizzata ad esigere per l'anno 1967 è stabilita nella misura di L. 1,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1967 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 2 febbraio 1967

p. *Il Ministro*: PICARDI

(1408)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1967:

Borromeo Elio, notaio residente nel comune di Rovigo, è trasferito nel comune di Roma;

Grispini Filippo, notaio residente nel comune di Manciano, distretto notarile di Grosseto, è trasferito nel comune di Tarquinia, distretto notarile di Roma;

Sansa Ferruccio, notaio residente nel comune di Belluno, è trasferito nel comune di Monfalcone, distretto notarile di Gorizia.

(1706)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Montevago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1967, il comune di Montevago (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.840.340, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1508)

Autorizzazione al comune di San Lucido ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1967, il comune di San Lucido (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.004.920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1462)

Autorizzazione al comune di Gualdo Tadino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1967, il comune di Gualdo Tadino (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.284.855, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1503)

Autorizzazione al comune di Cascia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1967, il comune di Cascia (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.477.273, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1504)

Autorizzazione al comune di Varsi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1967, il comune di Varsi (Parma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.722.470, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1505)

Autorizzazione al comune di San Germano dei Berici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1967, il comune di San Germano dei Berici (Vicenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.723.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1497)

Autorizzazione al comune di Compiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1967, il comune di Compiano (Parma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.700.312, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1506)

Autorizzazione al comune di Escalaplano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1967, il comune di Escalaplano (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.630.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1507)

Autorizzazione al comune di Piegaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1967, il comune di Piegaro (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.147.603, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1498)

Autorizzazione al comune di Passignano sul Trasimeno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1967, il comune di Passignano sul Trasimeno (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.857.137, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1499)

Autorizzazione al comune di Paciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1967, il comune di Paciano (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.688.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1500)

Autorizzazione al comune di Marsciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1967, il comune di Marsciano (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.669.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1502)

Autorizzazione al comune di Monte Santa Maria Tiberina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1967, il comune di Monte Santa Maria Tiberina (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.698.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1501)

Autorizzazione al comune di Castiglion Fibocchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1967, il comune di Castiglion Fibocchi (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.601.050, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1524)

Autorizzazione al comune di La Valle Agordina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1967, il comune di La Valle Agordina (Belluno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.171.209, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1525)

Autorizzazione al comune di Malalbergo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1967, il comune di Malalbergo (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.142.721, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1526)

Autorizzazione al comune di Medicina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1967, il comune di Medicina (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.966.830, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1527)

Autorizzazione al comune di Ossimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1967, il comune di Ossimo (Brescia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.777.211, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1528)

Autorizzazione al comune di Viticuso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1967, il comune di Viticuso (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.539.300, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1529)

Autorizzazione al comune di San Romano in Garfagnana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1967, il comune di San Romano in Garfagnana (Lucca), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.011.150, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1530)

Autorizzazione al comune di Cinto Euganeo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1967, il comune di Cinto Euganeo (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.282.144, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1531)

Autorizzazione al comune di Castellarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1967, il comune di Castellarano (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.922.428, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 945, n. 51.

(1532)

Autorizzazione al comune di Ligonchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1967, il comune di Ligonchio (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.290.812, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1533)

Autorizzazione al comune di Vetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1967, il comune di Vetto (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.870.815, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n: 51.

(1534)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo di Farfa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1967, il comune di Castelnuovo di Farfa (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.320.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1535)

Autorizzazione al comune di Colle di Tora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1967, il comune di Colle di Tora (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.362.085, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1536)

Autorizzazione al comune di Monte San Giovanni in Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1967, il comune di Monte San Giovanni in Sabina (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.969.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1537)

Autorizzazione al comune di Rivodutri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1967, il comune di Rivodutri (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.627.275, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1538)

Autorizzazione al comune di Genazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1967, il comune di Genazzano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.305.674, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1539)

Autorizzazione al comune di Baschi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1967, il comune di Baschi (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.180.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1540)

Autorizzazione al comune di Calvi dell'Umbria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1967, il comune di Calvi dell'Umbria (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.007.325, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1541)

Autorizzazione al comune di Pedemonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1967, il comune di Pedemonte (Vicenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1542)

Autorizzazione al comune di Farnese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1967, il comune di Farnese (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.539.795, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1543)

Autorizzazione al comune di Selargius ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1967, il comune di Selargius (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.370.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1544)

Autorizzazione al comune di Calangianus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1967, il comune di Calangianus (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.160.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1545)

Autorizzazione al comune di San Giovanni in Fiore ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966.

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1967, il comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 23.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1496)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1967, il comune di Villa San Giovanni (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 175.167.436, per la copertura del disavanzo economico del bilanciio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 562 della *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 30 gennaio 1967.

(1509)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Vasto

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1966, n. 21431/7543, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, numero 1706, la sclassificazione e l'alienazione al Consorzio di bonifica in sinistra Trigno e del Sinello, con sede in Vasto, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « L'Aquila-Foggia » in Vasto, estese mq. 25.000 riportate in catasto alle particelle numeri 390-*b*, 390-*d*, 211 ½, 211-*a*, 210 ½, 210-*b* e 155-*b* del foglio di mappa n. 41 del comune di Vasto e nella planimetria tratturale con le lettere « *A* » e « *B* ».

(1363)

Divieto di caccia e uccellagione alla pernice rossa, starna e lepre nel territorio del comune di Valmozzola (Parma)

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1967, sono vietate, fino al 30 giugno 1972, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico sulla caccia, la caccia e uccellagione alla pernice rossa, starna e lepre nel territorio del comune di Valmozzola delimitato dai confini fissati nel precedente decreto ministeriale 13 agosto 1960.

(1371)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Corato

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1966, n. 16449/5833, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Patruno Lucia, nata il 27 maggio 1939 a Corato e Patruno Arcangela-Ada, nata il 6 febbraio 1941 a Corato, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Corato, estese mq. 520 riportate in catasto alle particelle numeri 91-g e 304 parte del foglio di mappa n. 71 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 125 e 124.

(1367)

Deroga al decreto ministeriale 21 luglio 1966 concernente il divieto di caccia al camoscio in provincia di Torino

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1967, ad integrazione e parziale modifica del decreto ministeriale 21 luglio 1966 il divieto di caccia al camoscio nel territorio della provincia di Torino non si applica nei casi previsti nel secondo e terzo comma dell'art. 38 e nell'ultimo comma dell'art. 43 del testo unico sulla caccia.

(1370)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 20 settembre 1966 registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1966, registro n. 92, foglio n. 114, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dalla prof.ssa Girardi Dima avverso gli atti del concorso a cinquecentonovantatre cattedre di educazione fisica, indetto con decreto ministeriale 26 maggio 1962.

(1415)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1967, registro n. 2, foglio n. 7 su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 5 gennaio 1965 dal sig. Pelà Silvio, nato a Este il 18 gennaio 1891, avverso il decreto numero 19498 del 22 maggio 1964, con il quale il Ministro per il tesoro ha liquidato in via definitiva al medesimo sig. Pelà Silvio, l'indennizzo di L. 2.364.920 per danni di guerra a beni industriali subiti in Tunisia nel 1943, viene respinto.

(1245)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 31

Corso dei cambi del 14 febbraio 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	625,25	625,25	625,25	625,25	625,25	625,25	625,25	625,25	625,25	625,25
$ Can.	578,76	578,65	578,90	578,65	578,60	578,80	578,60	578,65	578,75	578,60
Fr. Sv.	144,15	144,15	144,14	144,165	144,15	144,15	144,17	144,165	144,15	144,18
Kr. D.	90,32	90,28	90,28	90,285	90,35	90,31	90,2950	90,285	90,32	90,29
Kr. N.	87,42	87,42	87,435	87,42	87,40	87,42	87,43	87,42	87,42	87,42
Kr. Sv.	121,03	121 —	121,03	121,02	121 —	121,02	121,03	121,02	121,03	121 —
Fol.	173,11	173,15	173,13	173,145	173,10	173,10	173,14	173,145	173,14	173,15
Fr. B.	12,65	12,572	12,5760	12,57375	12,5675	12,56	12,5745	12,57375	12,57	12,57
Franco francese	126,46	126,38	126,41	126,40	126,35	126,49	126,395	126,40	126,42	126,37
Lst.	1747,36	1747,25	1747,15	1747,275	1747 —	1747,22	1747,16	1747,275	1747,45	1747,15
Dm. occ.	157,37	157,38	157,39	157,38	157,40	157,32	157,375	157,38	157,38	157,37
Scell. Austr.	24,17	24,17	24,175	24,1745	24,10	24,17	24,1735	24,1745	24,17	24,17
Escudo Port.	21,79	21,79	21,795	21,795	21,60	21,79	21,795	21,795	21,79	21,79
Peseta Sp.	10,43	10,43	10,435	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43

Media dei titoli del 14 febbraio 1967

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	104,225
Redimibile 3,50 % 1934	100,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,10
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,25
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,40
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,075
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,25
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,10
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,125
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,325

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 febbraio 1967

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	625,25
1 Dollaro canadese	578,625
1 Franco svizzero	144,167
1 Corona danese	90,29
1 Corona norvegese	87,425
1 Corona svedese	121,025
1 Fiorino olandese	173,142
1 Franco belga	12,574
1 Franco francese	126,397
1 Lira sterlina	1747,217
1 Marco germanico	157,377
1 Scellino austriaco	24,174
1 Escudo Port.	21,795
1 Peseta Sp.	10,43

MINISTERO DELLA SANITÀ

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Elenco n. 67 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale n. 4033/R in data 21 settembre 1966

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
1	*Delficol*, 30 e 100 capsule	Cyanamid Italia, Catania, viale Libertà, 137	18- 3-1960	8839	15- 4-1966
2	*Valero neurose*, 10 fiale × 2 cc.	Farmacotecnica Igea, Catania, corso delle Provincie, 218	25- 6-1956	6469/A	30- 6-1966
3	*Tripsivis balsamico*, scatola da 5 dosi liof. × 2 cc.	Vister Vismara terapeutici, Casatenovo Prinza (Como)	20- 7-1964	20350	20- 5-1966
4	*Tripsivis balsamico pediatrico*, scatola da 5 dosi liof. × 1 cc.	Id.	20- 7-1964	20350/1	20- 5-1966
5	*Compressine antiemetiche*, 50 compresse	Stab. Chimico Dema, Genova-Nervi, via del Commercio, 48	3- 5-1960	17304	1- 2-1966
6	*Aureociclina C* (iniettabile), (per uso veterinario) 1 flacone da gr. 1 + fiala sol. da 18 cc.	Farmaceutici Gellini, Aprilia (Latina)	25- 2-1960	16319/1	31- 7-1966
7	*Ferzoo* (uso veterinario), tubo da gr. 100 di pasta uso orale	Id.	27- 9-1963	20263/A	7- 6-1966
8	*Tribiotico* (categoria pomata uso veterinario) scatola da 4 e 12 tubi da gr. 15 con cannula per infusione mammaria	Id.	26-10-1959	10856/A	20- 6-1966
9	*Aldrox SA*, flacone da gr. 180 di soluzione per uso orale; flac. da gr. 400 di soluzione per uso orale	Wyeth-Lab. Italo Americani, Aprilia (Latina), via Nettunense, 33	28-12-1960	16880	21- 3-1966
10	*Aldrox SA*, 30 discoidi	Id.	28-12-1960	16880/A	21- 3-1966
11	*Ben-Vee*, 12 discoidi	Id.	22-12-1960	14095	21- 3-1966
12	*Ben-Vee* (iniettabile), boccetta da 1.000.000 U.I. + fiala diluente da 4 cc.	Id.	22-12-1960	14095/A-1	21- 3-1966
13	*Ben-Vee* (iniettabile), boccetta da 500.000 U.I. + fiala diluente da 2 cc.	Id.	22-12-1960	14095/A-2	21- 3-1966
14	*Ben-Vee K orale*, 12 discoidi da mg. 250×400.000 U.I.	Id.	5- 1-1961	16218	21- 3-1966
15	*Ben-Vee K con streptomicina*, (iniettabile), flacone da 1.000.000 U.I. + gr. 0,5 con annessa fiala solvente × 4 cc.	Id.	27- 2-1961	16245	21- 3-1966
16	*Ben-Vee K con streptomicina* (iniettabile), flacone da 500.000 U.I. + gr. 0,25 con annessa fiala solvente × 3 cc. (pediatrico)	Id.	27- 2-1961	16245/1	21- 3-1966
17	*Ben-Vee K con streptomicina* (iniettabile), flacone da 500.000 U.I. + gr. 0,50 con annessa fiala solvente × 3 cc.	Id.	29- 7-1961	16245/2	21- 3-1966
18	*Pathocil*, 12 discoidi da mg. 125 pari a 200.000 U.I.	Id.	5- 1-1961	18183	21- 3-1966
19	*Preveral*, 6, 12 e 24 capsule	Id.	24- 5-1962	19469	21- 3-1966
20	*Polymagma*, flacone sciroppo da 90 cc.	Id.	26- 1-1961	15164	21- 3-1966
21	*Quanil liquido* (categoria), flacone × 100 cc.	Id.	19- 1-1961	11771/A	21- 3-1966
22	*Quanil antiasmatico*, 10 discoidi tipo forte	Id.	19- 1-1961	14455	21- 3-1966
23	*Wyamina*, tubo inalatore	Id.	26- 1-1961	5667	21- 3-1966
24	*Polymagma*, 12 discoidi	Id.	26- 1-1961	15164/A	21- 3-1966
25	*Wyamina*, 12 discoidi	Id.	26- 1-1961	5667/B	21- 3-1966
26	*Wysed*, tubetto da gr. 30 di unguento	Id.	9-12-1960	18172	21- 3-1966
27	*Wysed*, 6 supposte	Id.	9-12-1960	18172/A	21- 3-1966
28	*Algodin*, 25 e 50 compresse da mg. 32,5	A. Angiolini & C., Milano, via Balzaretti, 9	30- 5-1960	16213	12- 5-1966
29	*Algodin*, 50 compresse da mg. 65	Id.	30- 5-1960	16213/1	12- 5-1966
30	*Nardil*, 25 e 50 confetti da mg. 10	Id.	3- 6-1960	15835	14-12-1965
31	*Epaidrocol*, 10 fiale × 3 cc.	Cristin's, Milano, via V. Monti, 81	18- 7-1958	14158	15- 7-1966
32	*Lenireuma*, 10 fiale × 5 cc.	Id.	13- 8-1958	14169/B	15- 7-1966
33	*Rit B/12* (iniettabile), 1 flacone × 5 cc. da mcg. 2.500 con annessa fiala solvente	Lab. Chimico Ellea, Milano, via Schiapparelli, 1	8-11-1960	17937	5- 2-1966
34	*Rit B/12* (iniettabile), 5 fiale × mcg. 500 + 5 fiale da 1 cc. di solvente	Id.	16- 1-1961	17937/1	5- 2-1966
35	*Cinnobenzile*, 10 e 12 fiale × 2 cc.	F.A.M.A., Milano, via Sauli, 21	11- 7-1959	13957	30- 6-1966

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categoria e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
36	*Cinnobenzile*, 10 e 12 fiale × 5 cc.	F.A.M.A., Milano, via Sauli, 21	11– 7–1959	13957/1	30– 6–1966
37	*Neostil*, 15 stili vaginali × gr. 2 con destrosio 22%; 15 stili vaginali × gr. 2 con argento proteinato 2%; 15 stili vaginali × gr. 2 acido tannico 3%; 15 stili vaginali × gr. 2 con solfoittiolato d'ammonio 5%; 15 stili vaginali × gr. 2 con acido lattico 5%	Farmit, Milano, via Intra, 3	26– 2–1953	1183	24–11–1965
38	*Dysarene*, 20 confetti	Lirca, Milano, via Negroli, 35	27– 9–1949	2470	6– 5–1966
39	*Opo-Plasma*, flacone sciroppo da gr. 180 .	Id.	22–11–1954	9582	6– 5–1966
40	*Raritan*, 5 fiale da gamma 500 di vit. B12 + 5 fiale di diluente	Maggioni & C., Milano, via G. Colombo, 40	27– 7–1960	17643	11–12–1965
41	*Effectclina vitaminica*, (ora Tetrafarmed), 4 capsule da mg. 275	Neopharmed, (già registrata a nome della ditta Effepi), Baranzate di Bollate (Milano), via Pordoi, 18	provvedimento 20– 7–1961	18859	13– 9–1965
42	*Pabirina*, 2 e 12 compresse	Offiter, Milano, via Paganini, 5	13– 4–1951 lettera 11– 4–1952	4761	8– 6–1966
43	*Cafmidone balsamico*, 6 supposte da mg. 600 pari a Caf mg. 300 per adulti	Serpero - Ind. Gal. Milanese, Milano, via N. Battaglia, 22	7–12–1962	20195	27– 4–1964 15– 9-1965
44	*Ganglioplegina*, 36 compresse da gr. 0,1 .	Istituto Biochimico Italiano, Milano, via Brembo, 65	22–12–1953	8492	26– 5–1966
45	*Ganglioplegina*, 6 supposte da gr. 2	Id.	25– 3–1954	8492/A	26– 5–1966
46	*Ibifenon*, 40 compresse da gr. 0,05; 40 compresse da gr. 0,25	Id.	13–11–1951	5547	26– 5–1966
47	*Bismiol*, 3 e 10 fiale × 2 cc.	Recordati, Milano, via Civitali, 1	20– 1–1955	2024	29–12–1965
48	*Didrocolo*, 3 fiale × 5 cc.	Id.	12– 4–1949	1955	23–12–1964
49	*Recorcaina*, categ. soluz. « G » al 4% con sindrenina, 10 tubule × 1,8 cc.	Id.	23–10–1962	4630/D	29–12–1965
50	*Recorcaina*, categ. soluz. « R » al 4% con diossifrina, 10 tubule × 1,8 cc.	Id.	20–10–1962	4630/E	29–12–1965
51	*Androfort*, 6 fiale × 1 cc. da mg. 2	Ormonoterapia Richter, Milano, via Chioggia, 2	25– 3–1950	3143	29– 4–1966
52	*Vitamin B1 Rolland*, 10 fiale × 1 cc. da mg. 25 .	A. Saita, Milano, piazza Dergano n. 9	25– 5–1957	12494	30– 6–1966
53	*Vitamin* B1 *Rolland*, 10 fiale × 2 cc. da mg. 50 .	Id.	25– 5–1957	12494/1	30– 6–1966
54	*Vitamina C Rolland*, 10 fiale × 1 cc. da mg. 50 .	Id.	15– 4–1957	12270	30– 6–1966
55	*Vitamina C Rolland*, 10 fiale × 1 cc. da mg. 100 .	Id.	15– 4–1957	12270/1	30– 6–1966
56	*Vitamina C Rolland*, 10 fiale × 5 cc. da mg. 500 .	Id.	15– 4–1957	12270/2	30– 6–1966
57	*Vitamin D2 Rolland*, 5 fiale × 2 cc. da 400.000 U.I.	Id.	2–11–1957	13107	30– 6–1966
58	*Vitamin D2 Rolland*, 5 fiale × 2 cc. da 600.000 U.I.	Id.	2–11–1957	13107/1	30– 6–1966
59	*Vitamin D2 Rolland*, 5 fiale × 2 cc. da 800.000 U.I.	Id.	2–11–1957	13107/2	30– 6–1966
60	*Biafosfale*, flacone sciroppo da gr. 130 = cc. 100	Sigurtà Farmaceutici, Milano, via Canova, 19	30–11–1954	1051	30– 3–1966
61	*Papatropina Silbe*, 10 supposte da gr. 2; 2	Id.	21– 1–1963	13635/A	30– 3–1966
62	*Placidal*, 12 confetti	Id.	22– 3–1958	13782	30– 3–1966
63	*Spaciclina vitaminica* (serie pediatrica), 12 capsule da mg. 50 di tetraciclina	SPA - Soc. Prodotti Antibiotici, Milano, via Biella, 8	21– 9–1961	12010/C-1	30–12–1965
64	*Alcacyl*, 10 compresse	Dott. A. Wander S.A., Milano, via Meucci, 39	23– 3–1954	8753	30–11–1965
65	*Antiartritico Wasserman*, flacone sciroppo da gr. 150; 5 fiale × 5 cc.; 5 fiale × 10 cc.	A. Wassermann, Milano, via Ampére, 56	25– 9–1950	3910	30– 6–1966
66	*Aseptil Wassermann*, 6 fiale × 5 cc. tipo semplice; 20 compresse tipo semplice; 6 fiale × 5 cc. tipo « 2 »; 10 e 20 compresse tipo « 2 »	Id.	5– 7–1952	6709	30– 6–1966
67	*Cloraseptil*, tubo da gr. 20 di pomata uso esterno; tubo da gr. 10 di polvere tipo normale; tubo da gr. 5 di polvere tipo speciale	Id.	30– 3–1951	4660	30– 6–1966
68	*Lecitina Wassermann*, 10 fiale × 2 cc. uso intramuscolare; 5 fiale × 5 cc. uso endovenosa; 5 fiale × 10 cc. uso endovenosa; 10 fiale × 1 cc. con colesterina; 10 fiale × 2 cc. con colesterina; 5 fiale × 5 cc. con colesterina	Id.	13–10–1950	4037	30– 6–1966
69	*Tubo Lux collargolo*, tubo pomata al 3%; tubo pomata al 5%	Tubi Lux, Napoli, via S. Lucia, n. 110	21– 8–1945	238	15– 6–1966
70	*Tubo Lux cusylol*, tubo pomata all'1 %; tubo pomata al 2%; tubo pomata al 3%; tubo pomata al 5%	Id.	30– 8–1945	258	15– 6–1966

N d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categoria e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
71	*Tubo Lux cusylol*, flacone × 5 e 10 cc. di collirio al 2%; flacone × 5 e 10 cc. di collirio al 5%	Tubi Lux, Napoli, via S. Lucia, n. 110	10- 4-1954	258/A	15- 6-1966
72	*Tubo Lux iodoformio*, tubo pomata al 2%; tubo pomata al 5%	Id.	1- 9-1945	272	15- 6-1966
73	*Luxocin tubo Lux*, tubo da gr. 5 di pomata . . .	Id.	31- 1-1959	14733	15- 6-1966
74	*Tubo Lux optochina basica*, tubo pomata allo 0,5%	Id.	30- 8-1945	246/bis	15- 6-1966
75	*Tubo Lux optochina basica*, tubo pomata all'1% .	Id.	30- 8-1945	246/bis-1	15- 6-1966
76	*Propiofil* (categoria), tubo da gr. 9 di pomata oftal.	Id.	16- 1-1956	10702/A	15- 6-1966
77	*Tubo Lux protargolo*, tubo pomata al 5%; tubo pomata al 10%	Id.	1- 9-1945	250	15- 6-1966
78	*Idro-Apavit*, 3 fiale da mcg. 500 × 2 cc.	Tullio Locatelli, Padova, via delle Palme, 5	26- 1-1962	19580	16- 7-1966
79	*Idro-Apavit*, 3 fiale da mcg. 1000 × 2 cc.	Id.	26- 1-1962	19580/1	16- 7-1966
80	*Inositina composta*, 5 fiale × 2 cc.	Istituto Scient. delle Venezie, Padova, via Carso, 7	11-11-1950	4124/G	27- 6-1964
81	*Inositina composta*, 5 fiale × 5 cc.	Id.	11-11-1950	4124/G-1	27- 6-1964
82	*Inositina composta*, 3 fiale × 10 cc.	Id.	11-11-1950	4124/G-2	27- 6-1964
83	*Cordil*, flacone gocce × 20 cc. . . .	Lab. Aschei di Ruggero Dazzini, Casteggio (Pavia), via Circonvallazione, 21	9- 3-1957	12192	31-12-1965
84	*Cordil*, 6 fiale × 2 cc.	Id.	9- 3-1957	12192/A	31-12-1965
85	*Orto-fosforo vitaminico* (categoria), flacone da gr. 180 di soluz. per uso orale	Ist. Biochimico Pavese, Pavia, via Alzaia, 29	25- 7-1955	10266/C	31- 5-1966
86	*Vaccino adsorbito contro il mal rossino* (uso veterinario), 1 fiala × 10 cc.	Ist. Zoop. Sper. dell'Umbria e delle Marche, Perugia, via San Costanzo	25-10-1954	9388	28- 5-1966
87	*Aminojodarsolo*, 5 fiale × 2 cc.; 5 fiale × 5 cc. . .	Baldacci, Pisa, via S. Michele degli Scalzi, 73	23- 8-1951	5195	30- 6-1966
88	*Bromotiren*, 15 compresse da g. 0,40	Id.	27- 6-1951	5101	30- 6-1966
89	*Creosarsolo*, flacone sciroppo da gr. 150	Id.	22- 2-1957	12185	30- 6-1966
90	*Fosglutamina*, 10 fiale di sostanza secca + 10 fiale da 5 cc. di solvente	Id.	27- 8-1962	16862	31- 7-1966
91	*Cinnocolina*, 10 fiale × 2 cc.	Lab. Carlo Conti, Pisa, via Gereschi, 18	3- 4-1958	13768	31-12-1965
92	*Vitamina C Conti*, 10 fiale × 1 cc. da gr. 0,05 . . .	Id.	9-10-1953 15-10-1957	8183	31-12-1965
93	*Vitamina C Conti*, 10 fiale × 2 cc. da gr. 0,10 . . .	Id.	9-10-1953 15-10-1957	8183/1	31-12-1965
94	*Vitamina D/2 Conti*, 1 fiala × 2 cc. da 600.000 U.I.	Id.	15- 5-1953	7837	31-12-1965
95	*Vitamina PP Conti*, 5 fiale × 2 cc. da gr. 0,20; 3 fiale × 5 cc. da g. 0,50; 12 compresse da g. 0,20	Id.	26- 6-1953	7876	31-12-1965
96	*Eupan*, 10 fiale × 3 cc.	S.I.R.T. - Lab. Farmac. B.B.P., Pontedera (Pisa), via Nino Bixio, 30	5-10-1963	12035/A	15- 3-1966
97	*Tonosan B-C*, (tipo normale uso intramuscolare), 10 fiale di vit. allo stato secco + 10 fiale di soluz.	Id.	19- 9-1964	2729	15- 3-1966
98	*Tonosan B-C*, 10 fiale di vit. allo stato secco + 10 fiale di solvente (tipo forte per uso intramusc.)	Id.	19- 9-1964	2729/1	15- 3-1966
99	*Tonosan B-C*, 5 fiale di vit. allo stato secco + 5 fiale da 10 cc. di soluz. (per uso endovenoso)	Id.	19- 9-1964	2729/A	15- 3-1966
100	*Calciosan*, flacone sciroppo da gr. 200	Ist. Farmo-Biologico Aurelio, Roma, via Aurelia, 336	19- 1-1961	10361	7- 6-1966
101	*Calciosan*, 10 fiale × 2 cc.	Id.	2- 9-1955 19- 1-1961	10361/A	7- 6-1966
102	*Calciosan*, 10 fiale × 5 cc.	Id.	2- 9-1955 19- 1-1961	10361/A-1	7- 6-1966
103	*Calciosan*, 6 fiale × 10 cc.	Id.	2- 9-1955 19- 1-1961	10361/A-2	7- 6-1966
104	*Ferrosan*, flacone sciroppo da gr. 200	Id.	2-12-1960	10359	7- 6-1966
105	*Ferrosan*, 10 fiale × 2 cc.	Id.	2- 9-1955 2-12-1960	10359/A	7- 6-1966
106	*Apressina*, 10 fiale × 2 cc. (intramuscolare); 10 fiale × 2 cc. (endovenoso)	Farminter Dammas, Roma, viale Jonio, 374	15- 1-1954	5675	1- 4-1966

N d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categoria e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
107	*Bismangina*, 2 fiale × 1 cc. per adulti; 2 fiale × 1 cc. per bambini; 2 supposte per adulti; 2 supposte per bambini	Medital - Lab. Medic. Italiani, Pomezia (Roma), via Petronella, 22	7-10-1947	925	3- 6-1966
108	*Bivimed*, 5 fiale × 2 cc. da mg. 30	Id.	18- 7-1956	7216	3- 6-1966
109	*Bivimed*, 5 fiale × 2 cc. da mg. 50	Id.	18- 7-1956	7216/1	3- 6-1966
110	*Bivimed*, 5 fiale × 2 cc. da mg. 100	Id.	18- 7-1956	7216/2	3- 6-1966
111	*Cardiomed*, flacone contagocce × 25 cc.	Id.	28- 4-1959	15120	3- 6-1966
112	*Dibiovit*, 3 e 5 fiale × 2 cc. tipo normale; 3 fiale × 2 cc. tipo forte; flacone gocce × 10 cc.	Id.	13- 5-1952 12- 5-1953	6423	3- 6-1966
113	*Kamed*, 1 flacone liof. × g. 0,50 con annessa fiala solv. da 3 cc.; 2 flaconi liof. × g. 0,50 con annessa fiala solv. da 3 cc.	Id.	12- 5-1960	16851	3- 6-1966
114	*Mediquil*, 20 compresse da mg. 350	Id.	19-11-1960	17620	3- 6-1966
115	*Medikappa*, 5 fiale × 2 cc. da mg. 5	Id.	24- 2-1955	9795	3- 6-1966
116	*Medisulfa*, 10 compresse	Id.	28- 5-1960	17036	3- 6-1966
117	*Rigenerax*, 100 confetti	Id.	16- 1-1956	4515	3- 6-1966
118	*Rigenerax*, flacone sciroppo da gr. 150	Id.	10- 3-1956	4515/A	3- 6-1966
119	*Sulfal*, flacone sciroppo × 100 cc.; 20 compresse da gr. 0,50	Id.	1- 8-1952	6768	3- 6-1966
120	*Sulfarene*, 10 e 20 compresse da gr. 0,5	Id.	4- 6-1960	17037	3- 6-1966
121	*Sulfomed*, 10 supposte per adulti	Id.	6- 4-1959	15082	3- 6-1966
122	*Sulfomed*, 10 supposte per bambini	Id.	6- 4-1959	15082/1	3- 6-1966
123	*Testomed*, 5 e 10 supposte da mg. 10	Id.	23- 1-1960	16179	3- 6-1966
124	*Tocomed*, 3 e 5 fiale × 2 cc. da mg. 40	Id.	26- 4-1955	9942	3- 6-1966
125	*Androtest*, 10 fiale × 2 cc. da mg. 5; 5 supposte da mg. 25	S.I.R., Tor Sapienza (Roma)	26- 5-1954	8960	6- 4-1966
126	*Cardiosalus*, flacone sciroppo da gr. 150; flacone sciroppo da gr. 175	Lab. Chim. Farmac. Sodin, Roma, via Filippo Turati, 47	5- 2-1960 provvedimento 30- 4-1960	16756	4- 6-1966
127	*Sulfacidin*, 5 supposte per adulti	Von Boh Arzneimittel, Roma, via Rovigo, 1	28- 5-1966	18462/A	23- 6-1966
128	*Sulfacidin*, 5 supposte pediatriche	Id.	28- 5-1966	18462/A-1	23- 6-1966

(10561)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa « Falegnami Ebanisti ed Affini », con sede in Urbino (Pesaro).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 gennaio 1967 è stata disposta la nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Falegnami Ebanisti ed Affini », con sede in Urbino (Pesaro), composto dai signori:

Della Fornace Elio, presidente;

Villa Sergio e Sacchi Giuseppe, membri.

(1403)

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa agricola « Imperiali Costantino », con sede in Palombara Sabina (Roma), in liquidazione.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 1° febbraio 1967, il dott. Marcello Lucidi è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa agricola « Imperiali Costantino », con sede in Palombara Sabina (Roma), in liquidazione, in sostituzione del dott. Marino Moricci.

(1404)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Rovigo

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1967, registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 314, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Rovigo.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a' termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

(1243)

Approvazione del piano di zona del comune di Nichelino (Torino)

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1967, n. 1990, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Nichelino (Torino).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(1402)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA E ROMAGNA - BOLOGNA

Approvazione del programma di fabbricazione nonchè del piano di zona per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare del comune di Forlimpopoli (Forlì).

Con decreto n. 2237, in data 30 gennaio 1967, il provveditore regionale alle opere pubbliche per l'Emilia e Romagna ha approvato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, ultimo comma, ed 8, primo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167 (modificata ed integrata dalla legge 31 luglio 1965, n. 904) il programma di fabbricazione adottato dal comune di Forlimpopoli con deliberazione 24 luglio 1964, n. 96 e confermato con successiva delibera 18 marzo 1966, n. 20, ed ha altresì approvato, a termini dell'art. 8, primo comma, della ripetuta legge n. 167 e per gli effetti di cui alla legge stessa (modificata ed integrata, come detto sopra, dalla legge n. 904) il rielaborato piano di zona per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare, adottato dal ripetuto Comune con la suddetta deliberazione n. 20.

(1157)

MINISTERO DELLE FINANZE

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Verona colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 6 febbraio 1966 sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Verona colpite nel mese di luglio 1965 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Arcole, Buttapietra, Caprino Veronese, Castel d'Azzano, Cazzano di Tramigna, Cerro Veronese, Colognola ai Colli, Fumane, Grezzana, Illasi, Lovagno, Marano di Valpolicella, Mezzane di Sotto, Monteforte d'Alpone, Montecchia di Crosara, Negrar, Palù, Pastrengo, Pescantina, Roncà, Rovere Veronese, Sant'Anna d'Alfaedo, San Bonifacio, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, San Mauro di Saline, Soave, Sommacampagna, Tregnago, Zevio e Zimella.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1965.

(1382)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Mantova colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 24 agosto 1966, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Mantova colpite nell'estate 1965 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Moglia, San Giacomo delle Segnate e Schinevoglia.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1965.

(1383)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Venezia colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 30 luglio 1966 sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Venezia colpite nell'estate 1965 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Dolo, Fiesso d'Artico, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Eraclea (già Grisolera), Gruaro, Meolo, Mira, Musile, Portogruaro, San Donà di Piave, San Stino di Livenza, Santa Maria di Sala, San Michele al Tagliamento, Teglio Veneto e Torre di Mosto.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1965.

(1384)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Diario delle prove scritte del concorso per esami e per titoli ad un posto di ricercatore in prova nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'Istituto nazionale di ultracustica in Roma.

La prova scritta e la prova pratica del concorso per esami e per titoli ad un posto di ricercatore in prova nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'Istituto nazionale di ultracustica in Roma, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 13 giugno 1966, n. 244, avranno luogo presso la sede centrale del Consiglio nazionale delle ricerche - piazzale delle Scienze, 7, Roma - nei giorni 3 e 4 marzo 1967, con inizio alle ore 8,30.

(1731)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a nove posti di ufficiale subalterno nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale in data 18 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo successivo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 18 marzo 1966, con il quale è stato indetto il concorso per esami a nove posti di ufficiale subalterno nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia;

Visto l'art. 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381;

Ritenuta la necessità di nominare i componenti la Commissione esaminatrice;

Ritenuta l'opportunità di provvedere all'impegno della spesa presunta in L. 10.000, necessaria per il pagamento delle indennità dovute ai componenti la suddetta Commissione;

Visto l'art. 50 del regolamento di contabilità generale dello Stato;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso suddetto è così composta:

Persidente:

Manca dott. Pietro, presidente di sezione della Corte di cassazione, direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena.

Componenti:

Martinelli dott. Roberto, magistrato di appello, direttore dell'Ufficio 1° della D.G.P.P.;

Vessichelli dott. Raffaele, magistrato di appello, direttore dell'Ufficio 2° della D.G.I.P.P.;

De Matteo dott. Giovanni, magistrato di appello;

Solarino dott. Alfredo, ispettore generale II.P.P.;

Tringali dott. Massimo, procuratore militare della Repubblica;

Cimmino Raffaello, colonnello c. s.p.e. « a disp. ».

Segretario:

Gioggi dott. Francesco, magistrato di Tribunale, addetto alla D.G.I.P.P.

Alla spesa presunta in L. 10.000 si farà fronte con i fondi del bilancio passivo di questo Ministero per l'anno finanziario 1966, capitolo 1051/5.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 dicembre 1966

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1967
Registro n. 3 Grazia e giustizia, foglio n. 91

(1553)

MINISTERO DEL TESORO

Costituzione della Sottocommissione giudicatrice del concorso per esami a duecento posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale del Tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 17 settembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1966, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 83, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso per esami a duecento posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale del Tesoro, indetto con decreto ministeriale 10 marzo 1966, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1966, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 100;

Considerato che, come risulta dai verbali dell'anzidetta Commissione, i candidati che hanno sostenuto le prove scritte del suddetto concorso hanno superato il numero di tremila;

Considerato, pertanto, che, in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, occorre integrare la suaccennata Commissione giudicatrice con una Sottocommissione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1289;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per esami a duecento posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale del Tesoro, costituita con il decreto ministeriale 17 settembre 1966, citato nelle premesse, è integrata da una Sottocommissione giudicatrice, composta dai membri sotto indicati:

Di Nunzio dott. Alfredo, ispettore generale del Ministero del tesoro;

Tenore dott. Francesco, ispettore generale del Ministero del tesoro;

Cartolano dott. Amedeo, ispettore generale del Ministero del tesoro;

Saonte dott. Leandro, direttore di divisione del Ministero del tesoro.

Le funzioni di segretario aggiunto saranno disimpegnate dal dott. Antonio Sprega, consigliere di 1ª classe.

La spesa relativa al presente decreto farà carico al cap. 1922 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario corrente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 novembre 1966

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *gennaio* 1967
Registro n. 2 *Tesoro, foglio n.* 307

(1593)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritte del concorso a duecentoquindici posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva.

Le prove scritte del concorso per esami a duecentoquindici posti di ispettore aggiunto nel ruolo tecnico superiore della agricoltura, centrale e periferico, carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 19 ottobre 1966, avranno luogo a Roma, via Giolitti n. 34, nei giorni 6, 7 e 8 marzo 1967, con inizio alle ore 8,30.

(1591)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a quindici posti di fisico ed ingegnere elettrotecnico in prova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel foglio d'ordini del Ministero della difesa (Marina) n. 5 in data 18 gennaio 1957, è stato pubblicato il decreto ministeriale 24 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1966, registro n. 63, foglio n. 146, che approva la graduatoria dei vincitori del concorso per esami a quindici posti di fisico ed ingegnere elettrotecnico in prova, indetto con decreto ministeriale 23 settembre 1964.

(1324)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI POTENZA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Potenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6050 dell'1 dicembre 1965, con il quale venne bandito il pubblico concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Potenza al 30 novembre 1965;

Visto il proprio decreto n. 6774 del 25 novembre 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al suddetto concorso;

Considerato che, a seguito della rinunzia espressa dagli aventi diritto, si sono rese vacanti le sedi di Episcopia, di Melfi (Leonessa, S. Nicola) e di San Chirico Novo;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere ad assegnare tali condotte ai concorrenti che seguono in graduatoria, secondo le indicazioni preferenziali apposte sulle domande di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti medici sono dichiarati vincitori della condotta indicata a fianco di ciascuno:

1) D'Avino Ugo: Episcopia;
2) Colucci Giovanni: Melfi (Leonessa, S. Nicola);
3) Capasso Antonio: San Chirico Nuovo.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e nei termini di legge.

Potenza, addì 30 gennaio 1967

(1328) *Il medico provinciale*: CIUFFREDA

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3026 in data 25 maggio 1965, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1964;

Visto il proprio decreto n. 4771 in data 3 ottobre 1966, con il quale sono stati ammessi al concorso i candidati in regola con i documenti prescritti dall'avviso di concorso;

Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice nominata con propri decreti n. 289 in data 9 febbraio 1966 e n. 1840 del 30 maggio 1966, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 23 febbraio 1966 e n. 155 del 25 giugno 1966;

Accertata la regolarità della procedura seguita dalla Commissione stessa per la formazione della graduatoria;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per posti di medico condotto vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1964:

1. Reposi Giovanni . . . . . . punti 70,150
2. Rustichelli Giuseppe . . . . . » 64,923
3. Fongo Giuseppe . . . . » 64,808
4. Durante Vincenzo . . . . . . » 64,726
5. Busca Alessandro . . . . . . » 64,428
6. Verda Luciano . . . . » 60,301
7. Lavazza Luciano . . . . . . » 58,442
8. Martinelli Leonardo . . . . . . » 57,911
9. Perasso Sebastiano . . . . . . » 57,780
10. Massa Saluzzo Pier Luigi . . . . » 57,671
11. De Bernardi Giovanni . . . . . » 57,086
12. Sacchi Giovanni . . . . » 56,866
13. Garavelli Giovanni . . . . . . » 56,593
14. Rosmino Guido . . . . » 56,315
15. Ivaldi Arnaldo . . . . » 56,290
16. Canegallo Antonio . . . . . . » 55,277
17. Gaggiula Antonio . . . . . . » 55,132
18. Villa Paolo . . . . » 54,313
19. Balbo Luigi . . . . » 53,235
20. Calcagno Albino . . . . . . » 52,902
21. Ballestresse Flavio . . . . . . » 52,789
22. Roberto Romano . . . . . . » 52,304
23. Grappiolo Celso . . . . . . » 52,178
24. Anselmi Cesare . . . . » 51,946
25. Varaldo Giovanni . . . . . . » 51,772
26. Macagno Emanuelino . . . . . » 51,730
27. Indalezio Francesco . . . . . » 51,679
28. De Santolo Gianpiero . . . . . » 51,637
29. Clerici Livio . . . . » 51,531
30. Roglia Luciano . . . . » 50,929
31. Brusotti Angelo . . . . » 50,800
32. Boveri Michele . . . . » 50,761
33. Mattei Renzo . . . . » 50,290
34. Furlotti Marino Gian Luigi . . . . » 50,095
35. Giarola Pietro Aventino . . . . . » 50 —
36. Dardano Candido . . . . . . » 49,252
37. Gibelli Gino . . . . » 49,083
38. Marchioni Enrico . . . . . . » 48,772
39. Rossi Renato . . . . » 48,755
40. Boccaccio Severino . . . . . . » 48,435
41. Iacoboni Pietro . . . . » 47,206
42. Bedina Leone . . . . » 47,094
43. Madureri Nello . . . . » 46,305
44. Caroli Antonio . . . . » 43,500
45. Ciappolino Luigi . . . . » 43 —

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 2 febbraio 1967

Il medico provinciale: SIRCANA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3026 in data 25 maggio 1965 con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1964;
Visto il proprio decreto n. 479 in data odierna con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;
Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;
Vista la legge 1° agosto 1921, n. 1312, modificata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modifiche;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Reposi Giovanni: Alessandria (Sobborgo S. Michele);
2) Rustichelli Giuseppe: Alessandria (Sobborghi Cantalupo-Casalbagliano-Villa del Foro);
3) Fongo Giuseppe: Arquata Scrivia;
4) Durante Vincenzo: Borgo S. Martino;
5) Busca Alessandro: Vignale Monf.;
6) Verda Luciano: Carrega Ligure.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 2 febbraio 1967

Il medico provinciale: SIRCANA

(1425)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1967, n. 3.

Provvidenze integrative a favore delle imprese colpite dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966 nel territorio regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n.* 4 *del* 31 *gennaio* 1967)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Avuto riguardo alla particolare depressione economica delle zone del territorio regionale colpite dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, l'Amministrazione regionale, allo scopo di integrare, in tali zone, le provvidenze statali a favore delle imprese danneggiate, è autorizzata a concedere:

a) alle imprese, individuali o sociali, dei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai pescatori di mestiere, singoli od associati, ai piscicoltori delle acque interne, nonchè agli esercenti l'industria della pesca ed alle altre imprese, di cui all'articolo 1, primo comma, della legge statale 27 dicembre 1956, n. 1457, un contributo a fondo perduto per un ammontare non superiore a lire 500.000;

b) alle piccole e medie imprese industriali e commerciali, alle imprese alberghiere e turistiche ed alle imprese artigiane, individuali e sociali, nonchè agli esercenti l'industria della pesca ed alle altre imprese, di cui all'articolo 1, primo comma, della legge statale 27 dicembre 1956, n. 1457, un contributo annuo costante — nella misura massima del 2 per cento e per un periodo non eccedente l'operazione di mutuo — sul capitale mutuato ai sensi degli articoli 31, 33, 34, 35, 40 e 72 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976;

c) alle grandi imprese, individuali o sociali, dei settori dell'industria e del commercio un contributo annuo costante

— nella misura massima dell'1 per cento e per un periodo non eccedente la durata dell'operazione di mutuo e, comunque, non superiore a dieci anni — sul capitale mutuato per la riparazione, la ricostruzione od il rinnovo delle attrezzature e degli impianti, distrutti o danneggiati, nonchè — relativamente alle imprese industriali — per la formazione delle scorte necessarie in rapporto alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione e — relativamente alle imprese commerciali — per la ricostituzione delle scorte e per la riparazione dei locali di esercizio danneggiati, per la ricostruzione di quelli distrutti o per l'acquisto di nuovi locali.

Art. 2.

Il contributo regionale previsto dalla legge 11 novembre 1965, n. 25, potrà essere concesso — con le forme, con le modalità e nei limiti in essa stabiliti — anche per gli scopi ed alle imprese di cui all'articolo 1, lettera *c*) della presente legge.

Art. 3.

Il contributo regionale, di cui alla lettera *a*) dell'articolo 1, non può eccedere il 60 per cento del presumibile ammontare del danno, subito dall'impresa. Fino al raggiungimento dell'anzidetta percentuale esso è cumulabile con il contributo statale previsto dall'articolo 27 e dall'articolo 71 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976.

Il contributo regionale di cui alla lettera *c*) dell'articolo 1 è cumulabile con il contributo regionale disposto ai sensi degli articoli 1 e seguenti della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 e dell'articolo 2 della presente legge.

Art. 4.

Limitatamente ai danni cagionati dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, le provvidenze previste dalla presente legge a favore delle imprese industriali e commerciali e delle imprese artigiane s'intendono disposte in sostituzione di quelle previste dall'articolo 5, primo e secondo comma, della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33.

Art. 5.

Ai fini della concessione dei contributi a fondo perduto, previsti alla lettera *a*) dell'articolo 1, le locali Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, assunte le necessarie informazioni, compileranno distinti elenchi, per le imprese industriali, per le imprese commerciali, per le imprese artigiane e per gli altri soggetti menzionati nella stessa lettera *a*) dell'articolo 1, curandone poi la sollecita trasmissione all'Assessorato regionale competente per materia.

Dagli elenchi dovranno risultare:

a) la denominazione e la sede dell'impresa danneggiata; il nome e cognome del titolare o di chi ne ha la legale rappresentanza;

b) il presumibile ammontare del danno, secondo la denuncia fattane dall'impresa danneggiata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27 o dell'articolo 71 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976;

c) gli estremi del visto apposto sulla domanda presentata dall'impresa ai sensi dell'articolo 27, secondo comma, di detto decreto-legge n. 976 del 1966, nonchè le eventuali osservazioni fatte in occasione dell'esame di tale domanda;

d) l'ammontare del contributo concesso dal Prefetto ai sensi del medesimo articolo 27 del decreto legge n. 976 del 1966 o dal Ministero della marina mercantile ai sensi dell'articolo 71 dello stesso decreto-legge n. 976 del 1966 o da altra amministrazione statale;

e) ogni altra notizia od informazione utile.

Alla determinazione dei contributi a fondo perduto si provvede sulla base delle indicazioni e delle informazioni contenute negli elenchi. I contributi sono concessi con decreti — anche eventualmente cumulativi — del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia.

Art. 6.

I contributi regionali, previsti dall'articolo 1, lettere *b*) e *c*), della presente legge, sono concessi con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore competente per materia.

I contributi dovranno essere richiesti per il tramite degli istituti mutuanti e saranno erogati direttamente ai medesimi.

Le modalità e le forme da seguire per la richiesta e la erogazione dei contributi saranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi con gli istituti mutuanti a cura del Presidente della Giunta regionale.

Art. 7.

In relazione a quanto stabilito nell'articolo 4, l'onere finanziaro per le provvidenze di cui alla lettera *a*) dell'articolo 1 farà carico al fondo di solidarietà regionale, costituito con la legge 29 dicembre 1965, n. 33.

Art. 8.

Al fine di adeguare la disponibilità del fondo di solidarietà, di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, anche alle esigenze previste dall'articolo precedente, lo stanziamento del capitolo 561 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1967 è aumentato di lire 700 milioni, mediante prelevamento dello stesso importo dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 901 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1967 (Rubrica n. 2 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

Art. 9.

Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 1, lettere *b*) e *c*) della presente legge, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1967, il limite di impegno di lire 100 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione in misura di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1967 al 1976.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1967 è istituito il capitolo 562 con la denominazione: « Contributi annui costanti a favore di grandi, medie e piccole imprese industriali e commerciali, di imprese alberghiere, turistiche e artigiane, di pescatori, di piscicoltori, di esercenti l'industria peschereccia e di altre imprese dello stesso settore peschereccio, colpite dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966 » e con lo stanziamento di lire 100 milioni, da prelevarsi dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 901 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1967 (Rubrica n. 2 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 100 milioni, relativo all'esercizio finanziario 1967, fa carico al sopracitato capitolo 562.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 27 gennaio 1967

BERZANTI

(1331)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.